

FRANGAR, NON FLECTAR
di lucio annea seneca

Vito Domenico Didonna

- Ruolo Periti ed Esperti C.C.I.A.A. di Bari nr. 1066
- C.T.U. Tribunale di Bari attività varie nr. 100
- Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.)
- ➤ Organizzazione e consulenza tecnico-giuridica per l'applicazione delle norme di prevenzione, igiene e sicurezza sul lavoro nelle aziende, **nelle scuole** e nella Pubblica Amministrazione
- Officine meccaniche, costruzioni aeronautiche e avarie aeree

URL: http://www.mimmodidonna626.it





OGGETTO: Disamina Decreto Ministero dell'Interno del 12/05/2016 (G.U. 121 del 25/05/16), emesso di concerto con il MIUR. **PRESCRIZIONI con scadenze perentorie** per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione incendi nelle scuole.

PREMESSA

Le norme tecniche e di esercizio relative all'edilizia scolastica, strettamente connesse alla funzionalità didattica (cfr. indici minimi previsti dal D.M. LL.PP. 18/12/1975 attualmente ancora in vigore in virtù del combinato disposto di cui all'art. 5 co. 3 e art. 12 co. 5 della Legge nr. 23/96), hanno da sempre imposto il rispetto di determinate caratteristiche e condizioni per gli edifici scolastici. Parallelamente, ma quasi sempre disatteso, la stessa normativa ha stabilito anche i requisiti minimi di funzionalità didattica, igiene e sicurezza degli edifici! Uno di questi indici è lo spazio minimo che ogni alunno deve avere: in tutte le aule deve essere garantito l'indice pro-capite di 1,80 mq netti per le scuole fino alla secondaria di 1° e, di 1,96 mq netti, per gli alunni delle secondarie di 2°. Per tutte l'altezza minima doveva e deve essere di minimi metri 3. Per gli altri locali degli edifici scolastici sono indicati specifici indici da rispettare.

Dai valori brevemente su esposti quali indici minimi di edilizia scolastica e di funzionalità didattica di cui al DM LL.PP. 18/12/1975, si desume facilmente che **un edificio scolastico**, per possedere la **"funzionalità didattica"**, essere a norma, essere igienico e principalmente essere sicuro (obbligo contrattuale assunto da ogni istituzione scolastica verso l'utenza con l'emissione della **"Carta dei Servizi Scolastici"** parte terza e, verso tutta la società civile, con il rispetto e l'applicazione dei contenuti del D. Lgs. Nr. 81/08 - igiene e sicurezza sul lavoro), già dall'anno 1976 **DEVE** avere aule di circa 45-50 mq netti, ovvero aule di dimensione 7 x 7 circa considerando l'indice di massimo affollamento consentito pari a 26 persone/aula (25+1 docente), indice, tra l'altro, stabilito anche dal DM 26/08/1992 – norme di prevenzione incendi nelle scuole che, a seguito della pubblicazione del DM 12/05/2016 avvenuta il 25/05/2016, è oggetto di questa disamina.

Da ciò, ovvero il possesso o meno da parte degli edifici delle previste caratteristiche tecniche che influiscono direttamente anche sulla funzionalità didattica, deriva il possesso o meno del certificato di AGIBILITA' rilasciato dal comune nel quale, l'ufficio preposto, riassume e certifica la destinazione d'uso dei locali scolastici, che sono idonei allo scopo e che rispettano le norme. Dai dati diffusi risulta che circa il 70 % degli edifici scolastici ne è sprovvisto, ma che il 100 % di essi vengono comunque utilizzati per lo specifico scopo.

La considerazione e domanda che a tutti nascerebbe spontanea potrebbe essere questa: "qualsiasi attività umana, senza la presenza del certificato di agibilità dei locali adibiti ad attività, come anche senza il CPI, non può ne'essere iniziata e ne' tantomeno espletata". Perché lo Stato e gli Enti Locali se lo permettono anche alla luce dei circa 100 mila infortuni l'anno fra i soli alunni, soffitti che crollano, aule pollaio, contagi, incendi, insicurezze, ecc.? Le risposte potrebbe essere tante, ma una forse è la più vicina alla verità, ovvero che *i controllati e i controllori sono gli stessi soggetti e le stesse autorità* e questo, praticamente e giuridicamente, non dovrebbe essere ammesso.

Un esempio di mancanza di certificato di agibilità relativo ad edificio scolastico e che l'attività didattica è iniziata, si è svolta e purtroppo è terminata improvvisamente e drasticamente, è quello della scuola di San Giuliano di Puglia. Osserverete che "un certificato" di per sé sicuramente non mantiene in piedi un edificio ed è vero ma, comunque, prima che l'attività inizi, costringe i soggetti preposti al controllo (Ufficio tecnico comunale), ad esaminare il manufatto e ad attestarne la regolarità e sicurezza. A mio avviso, il DS pro tempore della scuola di San Giuliano, in qualità di conduttore, responsabile dell'attività e datore di lavoro, alla stregua di quanto previsto per gli altri responsabili di attività pubbliche o private che siano, si doveva astenere dall'accettare l'edificio e dall'iniziare l'attività scolastica nel manufatto poi crollato perché collassato su sé stesso e all'atto di consegna sprovvisto di qualsivoglia certificazione ufficiale ed in primis del certificato di agibilità. Tutti noi abbiamo ancora davanti agli occhi l'immagine e le riprese della zona di San Giuliano ove era collocato l'edificio! Tutti gli altri edifici erano in piedi tranne la

scuola collassata su sé stessa (con 27 Angeli sotto le macerie) a causa di una sopraelevazione che forse non andava fatta o fatta in altro modo. Stessa cosa vale per la procedura relativa all'esame progetto di cui al rilascio del Certificato di prevenzioni incendi. Quindi, in tutta Italia, considerato il cospicuo numero di edifici sprovvisti di agibilità o agibilità aggiornata e CPI, potenzialmente vi potrebbero essere un altro 70% di situazioni come San Giuliano di Puglia. Tutto ciò, tenendo conto della così detta legge di MURPHY: "Se qualcosa può andare male, lo farà", dovrebbe far ben riflettere tutti noi e principalmente chi è preposto a controllare.

La Cassazione Penale con sentenza nr. 12223 datata 22 marzo 2016 ha messo fine al processo penale relativo al crollo del soffitto del liceo Darwin di Rivoli (TO) evento nel quale è rimasto ucciso uno studente ed è stato reso completamente disabile un altro, ha definitivamente chiarito che, ancorché i 3 funzionari della provincia condannati avessero una posizione di garanzia sui quali gravava l'obbligo degli interventi di manutenzione, anche il personale della scuola, ognuno per quanto di competenza, quantunque avesse richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione (poi non attuati), non è esente da responsabilità. Infatti è stato chiarito che gli obblighi di garantire l'incolumità dell'utenza (alunni, genitori, ecc.) e del personale incombono sul datore di lavoro (DS) e sulle altre figure come l'RSPP (interno o esterno), il dirigente (responsabile di plesso, DSGA) e il preposto (docente di classe, di laboratorio, ecc.) in relazione agli incarichi ricevuti in pregnante posizione di garanzia in tema di incolumità delle persone. Inoltre ha chiarito anche che è obbligo della scuola procedere all'interruzione dell'attività qualora non sia possibile garantire un adeguato ed equivalente livello di sicurezza in virtù dell'individuazione dei rischi esistenti preventivamente effettuata e/o aggiornata.

DISAMINA

DM Interno 12/05/2016 Prescrizioni norme Prevenzione incendi nelle scuole

Dopo anni e anni di molteplici proroghe adducendo svariati e variegati motivi (forse oramai non ve ne sono più di credibili ed accettabili), finalmente con la pubblicazione e l'entrata in vigore del D. M. Interno del 12/05/2016, emesso di concerto con il MIUR, non sono state indicate solo date di scadenze generiche, ma sono state date delle vere e proprie **PRESCRIZIONI temporali e molto ristrette**, sia in capo ai proprietari di edifici scolastici (comuni, ex province e privati) e sia in capo ai responsabili dell'attività, ovvero dirigenti scolastici o gestori, ognuno per quanto di propria competenza, per adempiere alle norme tecniche e di esercizio in merito alla *prevenzioni degli incendi nelle scuole* pubbliche e private stabilite dal D.M. Interno nel lontano 26 agosto 1992 (G.U. 16/09/1992 nr. 218). Infatti, sono stati specificati singolarmente i punti, quelli tecnici in capo ai Pagina 3 di 9

proprietari e quelli di esercizio in capo ai DS/gestori, ai quali adempiere. Come si dirà però più avanti, i tempi molto ristretti previsti, la mancanza di una fase di transizione e delle sanzioni nel caso di non rispetto dei contenuti della prescrizione, fanno nascere seri dubbi circa l'effettiva applicazione del decreto in questione prestandosi quindi ad ulteriori proroghe.

L'impianto normativo sopra citato risulta strettamente correlato, intrecciato e strettamente collegato con l'impianto relativo alle norme di prevenzione, igiene e sicurezza sul lavoro stabilito dal testo unico D. Lgs. nr. 81/08 che ha istituito il testo unico ed ha abrogato il famigerato D. Lgs. 626/94 di provenienza UE, così come lo erano anche i suoi predecessori DPR nr. 547/55 (prevenzione infortuni) e DPR 303/56 (igiene sul lavoro). Nelle scuole, sia pubbliche che private, l'unico interlocutore e responsabile finale della prevenzione, igiene, salute e sicurezza sul lavoro dei lavoratori e degli alunni, è il dirigente scolastico e, il gestore, per le private e/o parificate, in quanto datori di lavoro. Invero, la normativa di settore (81/08), supportata dalla giurisprudenza formatasi negli anni identifica, anche se in forma minore rispetto al datore di lavoro, altri responsabili destinatari di obblighi: dirigente = responsabile di plesso, DSGA, ecc.; preposto = docente di classe, responsabile di laboratorio, bibliotecario, ecc.. Per queste figure è prevista specifica ed obbligatoria formazione spesso disattesa.

Nella pubblica amministrazione, in base al D Lgs. 626/94 prima e D. Lgs. 81/08 poi, i datori di lavoro di una attività (es. DS -responsabile dell'attività e conduttore dell'edificio), qualora la gestione e la manutenzione degli edifici, impianti, manufatti, attrezzature, ecc. dipendono da altro datore di lavoro (es. comune), è esonerato da responsabilità solo se questi hanno formulato e presentato all'ente obbligato una formale, dettagliata e documentata richiesta di esecuzione di lavori di messa a norma scaturente dalla valutazione riportata nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) che è obbligo in capo al datore di lavoro e non al proprietario dell'immobile, dell'impianto, dell'attrezzatura, ecc.. fornito/a.

Il D.M. dell'Interno 12/05/16, entrato in vigore il 26/05/2016 ed emesso di CONCERTO CON IL Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, come si è detto, contrariamente a quanto avvenuto con le altre normative che di volta in volta hanno prorogato l'adeguamento degli edifici scolastici alle normative di sicurezza (ultima in ordine di tempo è l'art. 4 co. 2 del Decreto Legge nr. 210 del 30/12/2015 convertito in legge nr. 21/2016) e erroneamente estesa anche alle norme di esercizio (quasi sempre disattese dai DS), ha utilizzato la parola "PRESCRIZIONE" tipica degli organi di vigilanza (SPESAL, VV.F. e Direzione Provinciale del lavoro) in materia di sicurezza sul lavoro con la quale impongono una determinata data per adempiervi, cioè il D. Lgs. 758/94 art. 20. Quindi, le scadenze riportate (3 o 6 mesi a secondo dell'adeguamento) risultano essere PERENTORIE e destinate sia al proprietario dell'edificio (comune, privati o ex provincia) e sia ai dirigenti scolastici e ai gestori in quanto datori di lavoro ai sensi del D. Lgs. nr. 81/08 ss.mm.ii. e responsabili dell'attività ai sensi della normativa di prevenzione incendi.

Ovviamente ognuno per quanto di propria competenza, ovvero i proprietari degli edifici per i lavori di messa a norma e i DS/gestori per l'applicazione delle norme di esercizio e gestione della prevenzione <u>nonché per l'applicazione delle misure</u> <u>alternative che garantiscano un equivalente livello di sicurezza</u>.

Prima dell'entrata in vigore del DM Interno 26/08/1992 – Norme di prevenzione incendi nelle scuole, come si è detto in premessa, <u>la normativa di riferimento</u> per la prevenzione degli incendi nelle scuole, ma anche per il rilascio del Certificato Prevenzioni Incendi per le scuole di ogni ordine e grado con un numero di presenze superiori a 100, **era il DM LL.PP. 18/12/1975** ed alcune circolari emesse dal Dipartimento di Prevenzione del Ministero dell'Interno. Il Certificato di Prevenzione Incendi e il Certificato di agibilità rilasciato dal Sindaco, ambedue documenti obbligatori e prodromici per dare inizio a qualsiasi attività, attestano che l'edificio scolastico rispetta le norme di edilizia scolastica, di urbanistica e di funzionalità didattica di cui al DM LL.PP. 18/12/1975 e le norme di prevenzione incendi.

Il Datore di lavoro, per poter effettuare una valida valutazione dei rischi ha quindi la necessità di verificarne l'esistenza. Il predetto DM LL.PP. del 1975 prima, e la legge nr. 23/96 poi, avevano anche stabilito la tempistica di adeguamento degli edifici scolastici, costruiti pre 1976, alle norme e agli indici del DM del dicembre 1975. In aggiunta a ciò il 26 agosto 1992 è stato emesso il DM sulle norme di prevenzione incendi nelle scuole il quale, di proroga in proroga, è arrivato fino ai giorni nostri quasi del tutto inapplicato anche sotto l'aspetto delle norme di esercizio. Si consideri l'errata convinzione dei DS e loro consulenti in materia di sicurezza di poter formare classi contenenti oltre le 26 persone in aule di dimensioni anche molto inferiori ai 50 mq netti di cui al DM LL.PP. del 1975 e al relativo indice minimo individuale di 1,96 mq netti pro-capite per le secondarie di 2º grado e 1,80 per tutte le altre scuole, senza neanche dotarsi della prevista deroga motivata da richiedere ai VV.F. il tutto in piena violazione del punto 5 – Misure per l'evacuazione in caso di emergenza e massimo affollamento consentito di cui al DM 26/08/1992 – norme di prevenzione incendi nelle scuole, del DM 10/03/1998 - gestione delle emergenze e del D. Lgs. 81/08 - prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Altro argomento da esaminare è l'errata prassi e abitudine che ogni scuola adotta circa **la non pubblicazione** del piano delle emergenze e del documento di valutazione dei rischi, redatti ed effettuati dalla scuola ai sensi del D. Lgs. nr. 81/08 per ogni plesso scolastico, nell'apposita sezione del sito istituzionale come previsto dal D. Lgs. nr. 33/2013 denominata AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. In questa apposita sezione è obbligatorio pubblicare (cfr. D. Lgs. 33/2013 art. 32 co. 1 e relativo allegato) la Carta dei Servizi scolastici erogati dalla scuola a norma del DPCM del 07 giugno 1995.

La parte terza della Carta dei servizi scolastici al punto 9 recita:

- 9. CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA
- 9.1 L'ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. (<u>ndr. il documento che contiene e garantisce ciò è il DVR</u>)
- 9.2 Ogni scuola individua i seguenti fattori di qualità riferibili alle condizioni ambientali, e ne dà informazione all'utenza:
- Numero, dimensione (superficie, cubatura e numero degli alunni) e dotazioni (cattedra, banchi, lavagne, armadietti, ecc.) delle aule dove si svolge la normale attività didattica. (ndr. nel rispetto di quanto previsto dalle norme di prevenzione incendi e indici minimi di funzionalità didattica oppure deroga motivata da parte del Comando Provinciale dei VV.F. competenti per materia e per territorio)

 Omissis
- Piano di evacuazione dell'edificio in caso di calamità.
- 9.3 I fattori di qualità devono essere riferiti a ciascuna delle sedi che facciano parte della stessa istituzione.

Quod erat demostrandum (CVD), per quanto riguarda le scuole, il piano delle emergenze e il documento di valutazione dei rischi, a differenza delle altre attività, devono essere di dominio pubblico. Spesso l'accesso al piano delle emergenze e al documento di valutazione dei rischi viene vietato o comunque ostacolato agli utenti ed ai cittadini in fase di iscrizione degli alunni alla scuola e finanche ai sindacati del settore scuola.

Anche a fronte dell'emissione del DM 12/05/2016, si nutrono forti dubbi sull'effettivo adeguamento alle norme degli edifici scolastici sotto l'aspetto tecnico da parte dei comuni, delle province e dei privati nei tempi prescritti e quindi è facile intravedere altre proroghe all'orizzonte. Resta invece forte la convinzione che sempre a seguito del DM 12/5/2016 emesso dal Ministero dell'Interno di concerto con il MIUR, **i dirigenti scolastici ed i gestori privati** delle scuole, non potranno più eludere il rispetto delle norme di esercizio e degli indici in materia di prevenzione incendi, prevenzione, igiene e sicurezza sul lavoro che non richiedono lavori di adeguamento da parte del proprietario dell'edificio. In breve, di competenza del DS/gestore e non soggetti a proroga di alcun genere, i più importanti fra gli indici minimi di funzionalità didattica e le norme di esercizio, vi sono: 1,80 – 1,96 mq netti pro-capite; max. 26 persone/aula; operazioni di cui al punto 12. del DM 26/08/92. La formazione delle classi da parte del DS/Gestore deve quindi avvenire nel rispetto degli indici e norme di esercizio anzidette in quanto non sono e non lo sono mai state oggetto di proroghe. Dette proroghe sono state sempre riferite ai soli lavori. In pratica, se la scuola non possiede aule in grado di poter ospitare il numero massimo consentito di persone (26) e rispettare l'indice individuale di 1,80-1,96 mq netti pro-capite, in base al principio di precauzione e alle norme di prevenzione sancite dal Testo Unico sull'igiene e sicurezza sul lavoro D. Lgs. nr. 81/08 ss.mm.ii. e normative ad esse collegate, il DS, anche in base all'obbligazione che si è assunta in virtù della parte III della Carta dei servizi, è obbligato ad adottare misure alternative che garantiscano un equivalente livello di

sicurezza! Uno di questi è per l'appunto formare classi con un numero di alunni proporzionale alla effettiva grandezza delle aule a disposizione.

Per far fronte alle situazioni di non adeguatezza degli edifici alle predette norme, il datore di lavoro (DS o gestore) dovrà formalmente diffidare il proprietario ad adempiere al decreto 12/5/2016 sempre che il datore di lavoro abbia effettuata una valida valutazione dei rischi e delle inadeguatezze degli edifici ai sensi del D. Lgs. nr. 81/08.

Al fine di facilitare la identificazione delle competenze per ogni obbligo (**chi deve fare che cosa**), propongo qui di seguito una **tabella riassuntiva** in chiaro con i riferimenti alle norme citate.

Buon lavoro.

Mimmo Didonna

TABELLA RIASSUNTIVA ADEGUAMENTI PREVENZIONE INCENDI CON DESCRIZIONE, SOGGETTI OBBLIGATI, SCADENZE, NOTE (DM Ministero Interno di concerto con il MIUR del 12/05/2016)

Rif. D.M. 12/5/16	Rif. D.M. 26/8/92	Descrizione della prescrizione	Soggetto obbligato	Scadenza	NOTE
Art. 1 co. 1.a)	7.0	Impianti Elettrici generalità	Proprietario edificio e DS	26/8/16	TUTTE LE SCUOLE a prescindere dall'anno di costruzione
и	8 tutti	Sistemi di allarme	и	ш	и
u	9.2	Estintori	Dir. Scolastico/Gestore	u	и
u	10 tutti	Segnaletica di sicurezza	и	u	и
u	12 Tutti	Norme di esercizio	и	u	и
Art. 1 co. 1.b) 1)	2.4	Separazioni REI 120	Proprietario edificio	26/11/2016	Ed. costruiti pre DM LL.PP. 18/12/1975
u	3.1	Reazione al fuoco dei materiali	u	u	и
u	5.0	Affollamento (max. 26 Pers./aula)	Proprietario e D.S./Gestore	u	и
u	6.1	Spazi per esercitazioni	и	u u	и
и	6.2	Spazi per depositi	и	u .	и
и	6.3.0	Impianti di riscaldamento	и	"	и
и	6.4	Spazi informazione e attività parasc.	и	u	и
и	6.5	Autorimesse	Proprietario edificio	u	и
и	6.6	Spazi per mense e dormitori	и	u .	и
u	7.1	Impianto elettrico di sicurezza	и	u	и
и	9.1	Rete idranti	и	u .	и
"	9.3	Imp. Rilevatore Incendi e/o estinzione	Proprietario e D.S./gestore	u	u
Art. 1 co. 1.b) 2)	2.4	Separazioni REI 120	Proprietario edificio	и	Edifici costruiti dal 1976 fino entrata vigore DM 26/08/92
u	3 tutti	Comportamento al fuoco	Proprietario e D.S./gestore	u	и
и	4 tutti	Sezionamenti e compartimentazione	Proprietario edificio	u	и
"	5 tutti	Misure per l'evacuazione di emergenza	Dir. Scolastico/Gestore	u u	u
и	6 tutti	Spazi a rischio specifico	Proprietario e D.S./gestore	u	и

Rif. D.M. 12/5/16	Rif. D.M. 26/8/92	Descrizione della prescrizione	Soggetto obbligato	Scadenza	NOTE
Art. 1 co. 1.b) 2)	7.1	Impianto elettrico di sicurezza	Proprietario edificio	u	u .
u .	9.1	Rete idranti	и	u	и
и	9.3	Imp. Rilevatore Incendi e/o estinzione	и	и	и
Art. 1 co. 1.b) 3)	Tutti i punti	Ogni previsione tecnica o di esercizio	Proprietario e D.S./gestore	и	Scuole realizzate dopo entrata vigore DM 26/08/92
Art. 1 co. 1.c)		Misure previste da art. 1 co. 1 lettere a) e b) del DM 12/05/16	u	31/12/2016	Termine massimo consentito
Art. 1 co. 2.	Art. 3 DPR 151/2011	Edificio con DS/gestore <u>assegnato</u> Istanza esame progetto CPI Comando provinciale VV.F.	Responsabile dell'attività/D.S./Gestore	и	Coadiuvato da U.T. comunale/provinciale cfr. ministeriale M.I. Dip. Prev. prot. nr. P503/4122 sott. 32 del 21/3/2004.
Art. 1 co. 2.	Art. 3 DPR 151/2011	Edificio con DS/gestore NON assegnato. Istanza esame progetto CPI Comando provinciale VV.F.	Proprietario/Comune/provincia	In sede di progettazione	compresa l'indicazione delle opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza.
Art. 1 co. 3.	Art. 4 DPR 151/2011	Segnalazione certificata Inizio attività (SCIA)	Responsabile dell'attività/D.S./Gestore	26/11/2016 max. entro 31/12/2016	SCIA ai sensi dell'art. 19 della Legge nr. 241/90 ss.mm.ii.
Art. 1 co. 4.		Esonero presentazione istanza esame progetto CPI e SCIA	Responsabile dell'attività/D.S./gestore		Edifici scolastici che alla data del 26/05/16 sono in possesso di CPI in corso di validità o sia stata presentata SCIA di cui all'art. 4 DPR 151/2011
Art. 1 co. 5.		Presentazione SCIA ai sensi art. 4 DPR 151/2011	Responsabile dell'attività/D.S./gestore	31/12/2016	Edifici scolastici esistenti alla data del 26/05/2016 con lavori in corso di adeguamento al DM 26/8/1992 e esame progetto CPI di cui all'art. 3 del DPR 151/2011 approvato dai VV.F.